



Statuto

Principi e soggetti fondamentali

Articolo 1.

(Valori e Principi)

1. Il Partito Democratico del Trentino è un partito costituito da elettori ed iscritti, fondato sul principio delle pari opportunità, secondo lo spirito degli articoli 2, 49 e 51 della Costituzione.
2. Il Partito Democratico del Trentino affida alla partecipazione di tutte le sue elettrici e di tutti i suoi elettori le decisioni fondamentali che riguardano l'indirizzo politico, l'elezione delle più importanti cariche interne, la scelta delle candidature per le principali cariche istituzionali.
3. Il Partito Democratico del Trentino assicura, a tutti i livelli, la presenza paritaria di donne e di uomini nei suoi organismi dirigenti ed esecutivi, pena la loro invalidazione da parte degli organismi di garanzia. Favorisce la parità fra i generi nelle candidature per le assemblee elettive e persegue l'obiettivo del raggiungimento della parità fra uomini e donne anche nelle cariche monocratiche istituzionali e interne.
4. Il Partito Democratico del Trentino riconosce e rispetta il pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche al suo interno come parte essenziale della sua vita democratica, e riconosce pari dignità a tutte le condizioni personali, quali il genere, l'età, le convinzioni religiose, le disabilità, l'orientamento sessuale, l'origine etnica.
5. Il Partito Democratico del Trentino promuove la trasparenza e il ricambio nelle cariche politiche e istituzionali. Le candidature e gli incarichi sono regolati in conformità al Codice etico del Partito Democratico e dalle norme statutarie in modo da rendere gli incarichi contendibili, oltre a fissare un limite al cumulo e al rinnovo dei mandati. Devono attenersi al medesimo Codice etico gli eletti nelle istituzioni iscritti al Partito Democratico del Trentino in occasione delle nomine o proposte di designazione che ad essi competono, ispirandosi ai criteri del merito e della competenza, rigorosamente accertati.

6. Il Partito Democratico del Trentino assicura un Sistema informativo per la partecipazione basato sulle tecnologie telematiche adeguato a favorire il dibattito interno e a far circolare rapidamente tutte le informazioni necessarie a tale scopo. Il Sistema informativo per la partecipazione consente ad elettori ed iscritti, tramite l'accesso alla rete internet, di essere informati, di partecipare al dibattito interno e di fare proposte. Il Partito Democratico del Trentino rende liberamente accessibili per questa via tutte le informazioni sulla sua vita interna, ivi compreso il bilancio, e sulle riunioni e le deliberazioni degli organismi dirigenti. I dirigenti e gli eletti del Partito Democratico del Trentino sono tenuti a rendere pubbliche le proprie attività attraverso il Sistema informativo per la partecipazione.

7. Il Partito Democratico del Trentino promuove la circolazione delle idee e delle opinioni, l'elaborazione collettiva degli indirizzi politico-programmatici, la formazione di sintesi condivise, la crescita di competenze e capacità di direzione politica, anche attraverso momenti di studio e di formazione.

8. Il Partito Democratico del Trentino riconosce l'importanza della presenza e della partecipazione dei giovani, assicura attenzione e sostegno alla formazione politica, alle iniziative specifiche e a momenti di espressione proposti in autonomia da parte dei giovani del Partito.

Articolo 2.

(Soggetti fondamentali della vita democratica del Partito Democratico del Trentino)

1. Il Partito Democratico del Trentino è aperto a gradi diversificati ed a molteplici forme di partecipazione. Ai fini del presente Statuto, vengono identificati due soggetti della vita democratica interna: gli iscritti e gli elettori.

2. Per «iscritti/iscritte» si intendono le persone che, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini dell'Unione europea e di altri Paesi residenti in Provincia di Trento, si iscrivono al Partito Democratico del Trentino sottoscrivendo il Manifesto dei valori, il presente Statuto, il Codice etico ed accettano di essere registrate nell'Anagrafe Provinciale degli iscritti e delle iscritte oltre che nell'Albo Provinciale pubblico delle elettrici e degli elettori.

3. Ai fini del presente Statuto, ove non diversamente indicato, per «elettori/elettrici» si intendono le cittadine e i cittadini italiani nonché le cittadine e i cittadini dell'Unione europea e di altri Paesi residenti in Provincia di Trento, iscritti e non iscritti al Partito Democratico del Trentino, che hanno compiuto i sedici anni e che dichiarino di riconoscersi nella sua proposta politica, di sostenerla alle elezioni, e accettino di essere registrate nell'Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.

4. Tutti gli elettori e le elettrici del Partito Democratico del Trentino hanno diritto di:

- a) partecipare alla scelta dell'indirizzo politico mediante l'elezione diretta del Segretario/a e della Assemblea;
- b) partecipare alle elezioni primarie per la scelta dei candidati del Partito Democratico del Trentino alle principali cariche istituzionali;
- c) avanzare la propria candidatura a ricoprire incarichi istituzionali;
- d) prendere parte a Forum tematici;
- e) votare nei referendum aperti alle elettrici e agli elettori e prendere parte alle altre forme di consultazione;
- f) avere accesso alle informazioni su tutti gli aspetti della vita del partito;
- g) prendere parte alle assemblee dei circoli;
- h) ricorrere agli organismi di garanzia e riceverne tempestiva risposta qualora si ritengano violate le norme del presente Statuto.

5. Gli iscritti e le iscritte al Partito Democratico hanno inoltre il diritto di:

- a) partecipare all'elezione degli organismi ai livelli territoriali inferiori previsti dallo Statuto;
- b) essere consultati sulla scelta delle candidature del Partito Democratico del Trentino a qualsiasi carica istituzionale elettiva;
- c) votare nei referendum riservati agli iscritti;
- d) partecipare alla formazione della proposta politica e alla sua attuazione;
- e) avere sedi permanenti di confronto e di elaborazione politica;
- f) essere compiutamente informati ai fini di una partecipazione consapevole alla vita interna del partito;
- g) avanzare la propria candidatura per gli organismi dirigenti ai diversi livelli e sottoscrivere le proposte di candidatura per l'elezione diretta da parte di tutti gli elettori;
- h) sottoscrivere le proposte di candidatura a ricoprire incarichi istituzionali.

6. Tutti gli elettori e le elettrici del Partito Democratico del Trentino hanno il dovere di:

- a) sostenere lealmente i suoi candidati alle cariche istituzionali ai vari livelli;
- b) aderire ai gruppi del Partito Democratico del Trentino nelle assemblee elettive di cui facciano parte;
- c) essere coerenti con la dichiarazione sottoscritta al momento della registrazione nell'Albo.

7. Gli iscritti e le iscritte al Partito Democratico del Trentino hanno inoltre il dovere di:

- a) partecipare attivamente alla vita democratica del Partito Democratico del Trentino;
- b) contribuire al finanziamento dell'attività politica versando con regolarità la quota annuale di iscrizione;
- c) favorire l'ampliamento delle adesioni e della partecipazione ai momenti aperti a tutti gli elettori;

d) rispettare lo Statuto, le cui violazioni possono dare luogo alle sanzioni previste.

8. L'iscrizione al Partito Democratico del Trentino così come la registrazione nell'Albo degli elettori e delle elettrici sono individuali e sono perfezionabili a partire dal compimento del sedicesimo anno di età. La composizione, la tenuta e le forme della pubblicità dell'Albo degli elettori e delle elettrici così come dell'Anagrafe degli iscritti e delle iscritte, nel rispetto delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali, sono sottoposte al controllo degli organi di garanzia ai diversi livelli, al fine di prevenire e contrastare ingerenze nell'attività associativa del partito, di garantirne l'autonomia politica e assicurare la trasparenza delle sue attività, sulla base di un apposito regolamento approvato dall'Assemblea Provinciale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti in modo da assicurare altresì l'eguaglianza nell'utilizzo dei relativi dati da parte di coloro che ne hanno interesse immediato e diretto. Sono esclusi dalla registrazione nell'Anagrafe degli iscritti e nell'Albo degli elettori le persone che siano iscritte ad altri partiti aderiscano ad altri gruppi all'interno di organi istituzionali elettivi. Qualora la Commissione di garanzia abbia cognizione di tale causa ostativa riguardo a persone già registrate ne decreta la cancellazione e stabilisce un congruo termine entro il quale tali persone non possono nuovamente chiedere di essere registrate.

II

Organi provinciali, circoli

Articolo 3.

(Segretario o Segretaria)

1. Il Segretario/a rappresenta il Partito Democratico del Trentino, ne esprime l'indirizzo politico sulla base della piattaforma approvata al momento della sua elezione e dei deliberati dell'Assemblea Provinciale.

2. Il Segretario/a può nominare dei collaboratori, cui delegare funzioni esecutive. Dà comunicazione motivata delle nomine e delle eventuali revoche e riferisce periodicamente all'Assemblea Provinciale sullo svolgimento delle attività esecutive.

3. Se il Segretario/a cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, l'Assemblea Provinciale elegge tra i suoi componenti con la maggioranza assoluta dei componenti un nuovo Segretario/a per la parte restante del mandato. A questo fine il Presidente convoca l'Assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura

ottenga l'approvazione della predetta maggioranza, si procede a nuove elezioni per il Segretario e per l'Assemblea.

4. Il Segretario/a in carica non può essere ricandidato/a qualora abbia ricoperto l'incarico per un arco temporale pari a due mandati pieni.

Articolo 4.

(Assemblea Provinciale)

1. L'Assemblea Provinciale è composta da sessantaquattro persone elette con le modalità indicate dal successivo articolo 8.

2. Nello svolgimento di tutte le sue competenze, ad eccezione di quelle indicate al comma 2 dell'articolo 3 ed al comma 10 del presente articolo, la composizione dell'Assemblea Provinciale è integrata dai membri della quota di rappresentanza trentina nell'Assemblea Nazionale di cui all'articolo 6 del presente Statuto e dai candidati alla segreteria provinciale le cui liste abbiano espresso una rappresentanza in assemblea.

3. Sono invitati permanenti dell'Assemblea Provinciale senza diritto di voto:

a) i parlamentari nazionali ed europei eletti nei collegi della Provincia di Trento ed iscritti al Partito Democratico;

b) consiglieri e membri della giunta provinciale iscritti al Partito Democratico del Trentino;

c) il sindaco o vicesindaco di Trento, iscritti al Partito Democratico del Trentino, nonché i componenti della Commissione congressuale provinciale.

d) Sono invitati i Segretari di circolo, i Coordinatori di valle e il Coordinatore del Partito Democratico del Trentino della città di Trento.

4. Possono essere invitati i sindaci o vicesindaci dei comuni del Trentino iscritti al Partito Democratico del Trentino.

5. L'Assemblea Provinciale e gli organi dirigenti da essa eletti hanno competenza in materia di indirizzo politico, di organizzazione e funzionamento di tutti gli organismi dirigenti.

6. L'Assemblea Provinciale esprime indirizzi sulla politica del Partito attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalità previste dal suo regolamento attraverso riunioni plenarie. Il regolamento è approvato dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

7. L'Assemblea Provinciale può istituire commissioni temporanee o permanenti, presiedute da un componente dell'Assemblea, per l'elaborazione di proposte e l'approfondimento di specifici temi. Le commissioni esprimono indirizzi che sottopongono all'approvazione dell'Assemblea.

8. L'Assemblea Provinciale elegge a scrutinio segreto il proprio Presidente. Nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti almeno pari alla maggioranza dei componenti, si procede immediatamente a una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto, di ballottaggio tra i due candidati più votati. Il Presidente dell'Assemblea resta in carica per la durata del mandato dell'Assemblea.

9. L'Assemblea Provinciale è convocata ordinariamente dal suo Presidente almeno una volta ogni due mesi. In via straordinaria deve essere convocata dal suo Presidente se lo richiedano il Segretario o almeno un quinto dei suoi componenti.

10. L'Assemblea Provinciale può, su mozione motivata, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sfiduciare il Segretario/a. Se l'Assemblea sfiducia il Segretario/a, si procede a nuove elezioni per l'Assemblea e il Segretario.

11. Il resoconto delle riunioni dell'Assemblea è reso pubblico, salvo specifica decisione contraria dell'Assemblea. Il regolamento dell'Assemblea prevede i casi e le forme di pubblicità delle sedute.

12. Ogni componente dell'Assemblea Provinciale è tenuto a partecipare alle riunioni. In caso di tre assenze ingiustificate, il componente decade e viene sostituito dal primo candidato non eletto.

Articolo 5.

(Durata dei mandati del Segretario/a e dell'Assemblea Provinciale)

1. I mandati di Segretario del Partito Democratico del Trentino e di componente della Assemblea Provinciale durano quattro anni.

2. Il Presidente dell'Assemblea Provinciale indice l'elezione dell'Assemblea e del Segretario/a tre mesi prima della scadenza del mandato del Segretario/a in carica. Quando ricorrano i casi di scioglimento anticipato dell'Assemblea previsti dall'articolo 3, comma 2, e dall'articolo 4, comma 10, il Presidente dell'Assemblea indice l'elezione entro i due mesi successivi.

Articolo 6.

(Elezioni della quota di rappresentanza trentina nell'Assemblea Nazionale)

1. Gli elettori del Partito Democratico del Trentino eleggono una quota di rappresentanza diretta nell'assemblea del Partito Democratico nazionale, ai sensi dell'articolo 4 comma 2 dello Statuto Nazionale e per effetto dell'articolo 10 comma 1 e seguenti. Le operazioni di voto si svolgono unitamente ed in collegamento all'elezione del segretario provinciale e dell'assemblea provinciale, prevedendo una lista provinciale collegata a ciascun candidato segretario.

2. Le elezioni per la quota di rappresentanza trentina all'Assemblea del Partito Democratico nazionale sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 8 del presente Statuto.

3. Ai fini dell'elezione, le candidature a rappresentante trentino nell'Assemblea del Partito Democratico nazionale vengono presentate in collegamento con ciascuna candidatura alla Segreteria provinciale. Nella composizione di tali liste devono essere rispettate la parità di genere e la rappresentatività territoriale. Ogni altro aspetto è stabilito dal regolamento di cui al precedente comma 2. Sono ammesse a partecipare alle elezioni, in qualità di elettrici ed elettori, tutte le persone che al momento del voto rientrino nei requisiti di cui all'articolo 2 comma 3 del presente Statuto e devolvano un contributo di entità contenuta stabilito nel regolamento di cui all'articolo 8.

Articolo 7.

(Coordinamento provinciale)

1. Il coordinamento provinciale esprime l'indirizzo politico dell'Assemblea Provinciale, ne supporta l'azione predisponendone gli atti preparatori e ne esegue gli indirizzi.

2. Il coordinamento provinciale è composto dal Segretario e da otto membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti. Gli eletti nell'Assemblea Provinciale possono avanzare la propria candidatura a membri del coordinamento provinciale entro cinque giorni prima della riunione successiva alla proclamazione del Segretario Provinciale. L'elezione avviene a scrutinio segreto. Ciascun componente esprime una preferenza per genere.

3. Sono inoltre membri di diritto del coordinamento provinciale: il Presidente dell'Assemblea Provinciale, il Tesoriere e il capogruppo del Partito Democratico del Trentino in Consiglio provinciale.

4. Il coordinamento provinciale è presieduto dal Segretario, che lo convoca almeno una volta al mese. In via straordinaria deve essere convocato dal Segretario se lo richiedono il Presidente dell'Assemblea o almeno la metà dei suoi componenti.

Articolo 8.

(Scelta dell'indirizzo politico mediante elezione diretta del Segretario/a e dell'Assemblea Provinciale)

1. Le elezioni per il Segretario/a e per l'Assemblea sono disciplinate da un regolamento approvato dall'Assemblea Provinciale, previo parere positivo della Commissione provinciale di Garanzia, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Ai fini dell'elezione, le candidature a Segretario/a vengono presentate in collegamento con liste di candidati a componente dell'Assemblea Provinciale. Nella composizione di tali liste devono essere rispettate la parità di genere e la rappresentatività territoriale. Ogni altro aspetto è stabilito dal regolamento di cui al precedente comma 1, il quale prevede confronti pubblici tra i candidati. Sono ammesse a partecipare alle elezioni, in qualità di elettrici ed elettori, tutte le persone che al momento del voto rientrano nei requisiti di cui all'articolo 2 comma 3 del presente Statuto e devolvono un contributo di entità contenuta stabilita nel regolamento al precedente comma 1.

4. Qualora la lista o le liste collegate al Segretario/a determinano una maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea a favore del medesimo, il Presidente dell'Assemblea lo proclama eletto all'apertura della prima seduta dell'Assemblea stessa; in caso contrario il Presidente indice in quella stessa seduta un ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l'Assemblea.

Articolo 9.

(Circoli)

1. A livello locale, i Circoli costituiscono le unità organizzative di base attraverso cui gli iscritti/iscritte e gli elettori/elettrici partecipano alla vita del Partito. Essi si distinguono in Circoli su base territoriale, legati al luogo di residenza, in Circoli di ambiente legati alla sede di lavoro e/o di studio, ed in Circoli on-line, costituiti sulla rete internet ed ai quali è possibile aderire indipendentemente dalla sede di residenza, di studio e di lavoro. In ciascuna porzione di territorio ed in riferimento a ciascuna sede di lavoro o di studio, può essere costituito un solo Circolo. È possibile iscriversi ad un solo circolo territoriale. In caso di partecipazione contemporanea ad un Circolo territoriale e ad un Circolo d'ambiente, fermo restando il diritto di partecipare all'elezione degli organi dirigenti di entrambi, l'iscritto deve indicare presso quale dei due Circoli intende esercitare gli altri propri diritti ai sensi dello Statuto del Partito Democratico del Trentino.

2. Gli iscritti ai circoli on-line, fermo restando il diritto di partecipare alla vita politica interna ed all'elezione degli organi dirigenti di questi, devono comunque indicare il Circolo territoriale o di ambiente dove esercitare gli altri propri diritti ai sensi del presente Statuto.

3. Si può partecipare al dibattito politico, con diritto di parola, in tutti i circoli in cui lo si ritiene utile, ma si può esercitare il diritto di voto sia attivo che passivo esclusivamente nel circolo territoriale in cui si è iscritti e secondo le modalità stabilite dal regolamento per la fondazione e per il funzionamento dei Circoli territoriali.

4. I Circoli territoriali possono avere dimensione circoscrizionale, comunale o sovra comunale.

5. I Circoli hanno un'Assemblea, un Direttivo, un Segretario ed un Tesoriere. I membri del Direttivo ed il Segretario sono eletti dall'Assemblea del Circolo con voto segreto limitato ai soli iscritti.

6. In ogni Valle ed in ogni comune con più di quindicimila abitanti sarà costituito un Coordinamento di Valle o cittadino, organizzato al proprio interno mediante elezione di un'Assemblea dei Delegati e di un Coordinatore di Valle o cittadino.

“6bis, Il coordinamento di valle organizza, rappresenta e dirige il partito a livello di valle e coordina i circoli territoriali che operano nel territorio della stessa valle.”

7. Il Segretario convoca periodicamente i coordinatori di Valle e cittadini per aggiornare sulla vita del partito e ascoltare le esigenze dei territori.

8. Le modalità di costituzione e di funzionamento dei Circoli e dei Coordinamenti di Valle o cittadini (fondazione, modalità di elezione degli organi, loro composizione, funzioni e prerogative) sono disciplinati da un apposito regolamento approvato dall'Assemblea Provinciale a maggioranza assoluta dei suoi membri.

9. In caso di inadempienza o violazione statutaria o regolamentare il segretario provinciale, previo il pronunciamento della assemblea provinciale, ha la facoltà di nominare un commissario fino alla elezione del nuovo segretario.

III

Scelta dei candidati per le cariche istituzionali

Articolo 10.

(Elezioni primarie)

1. Per «primarie» si intendono le elezioni che hanno ad oggetto la scelta dei candidati a cariche istituzionali elettive.

2. Possono partecipare alle elezioni primarie indette dal Partito Democratico del Trentino gli elettori ed elettrici, come definiti al comma 3 dell'articolo 2 del presente Statuto, già registrati nell'Albo, nonché di quelli che ne abbiano diritto secondo quanto previsto da apposito regolamento.

3. Le elezioni primarie sono regolate dal regolamento approvato con i voti favorevoli della maggioranza dei componenti dell'Assemblea Provinciale e redatto sulla base del regolamento quadro per la selezione delle candidature alle cariche istituzionali approvato dall'Assemblea nazionale.

4. Vengono in ogni caso selezionati con il metodo delle primarie i candidati alla carica di Sindaco in Comuni con minimo quindicimila residenti ed a Presidente della Provincia. Qualora il Partito

Democratico del Trentino concorra con altri partiti alla presentazione di candidature comuni per tali cariche, valgono le norme contenute nell'articolo 12 del presente Statuto.

5. Le primarie per la scelta dei candidati a Sindaco e Presidente di Provincia si svolgono con il metodo della maggioranza relativa.

6. Non si svolgono le elezioni primarie nel caso in cui, nei tempi prescritti dal regolamento di cui al comma 3, sia stata avanzata una sola candidatura alla carica oggetto di selezione.

7. La selezione delle candidature per l'elezione del Consiglio Provinciale può avvenire in tutto o in parte, con il metodo delle primarie. Tale modalità può essere decisa anche per altre assemblee rappresentative.”

Articolo 11.

(Candidature per le Assemblee rappresentative)

1. Il regolamento quadro di cui all'articolo 10, comma 3, nel disciplinare le diverse modalità di selezione democratica dei candidati per le assemblee elettive, si attiene ai seguenti principi:

- a) l'uguaglianza di tutti gli iscritti e di tutti gli elettori;
- b) la democrazia paritaria tra donne e uomini;
- c) il pluralismo politico nelle modalità riconosciute dallo Statuto;
- d) l'ineleggibilità in caso di cumulo di diversi mandati elettivi;
- e) la rappresentatività sociale, politica e territoriale dei candidati;
- f) il principio del merito che assicuri la selezione di candidati competenti, anche in relazione ai diversi ambiti dell'attività consiliare e alle precedenti esperienze svolte;
- g) la pubblicità della procedura di selezione.

2. Il regolamento di cui all'articolo 10, comma 3:

- a) individua gli organi responsabili per ricevere le proposte di candidatura e i criteri per selezionarle;
- b) determina le modalità con cui le candidature sono sottoposte, con metodo democratico, alla valutazione degli iscritti o elettori.
- c) prevede la nomina una Commissione elettorale di garanzia, i cui componenti non sono candidabili, che esamina i ricorsi relativi alle violazioni del regolamento e che decide in modo tempestivo e inappellabile.

3. “Le liste del Partito Democratico per le elezioni provinciali e comunali, vengono approvate rispettivamente dalla assemblea provinciale, e dal Coordinamento cittadino, dal direttivo del circolo territoriale di riferimento.

Articolo 12.

(Primarie di coalizione)

1. Qualora il Partito Democratico del Trentino stipuli accordi pre-elettorali di coalizione con altre forze politiche, i candidati comuni alla carica di Presidente di Provincia o Sindaco vengono selezionati mediante elezioni primarie aperte a tutte le cittadine ed i cittadini italiani che alla data delle medesime elezioni abbiano compiuto sedici anni nonché, con i medesimi requisiti di età, alle cittadine e ai cittadini dell'Unione europea o di altri Paesi residenti in Provincia di Trento, i quali al momento del voto dichiarino di essere elettori della coalizione che ha indetto le primarie, e devolvano il contributo previsto dal regolamento.
2. Il regolamento per lo svolgimento delle primarie di coalizione stabilisce le modalità per la presentazione delle candidature e la convocazione della consultazione, disciplina la competizione per la fase che va dalla presentazione delle candidature alle elezioni, fissa modalità rigorose di registrazione dei votanti e di svolgimento delle operazioni di voto.
3. Qualora, al fine di raggiungere l'accordo di coalizione, si intenda apportare modifiche ai principi espressi nel comma 1 del presente articolo o utilizzare un diverso metodo per la scelta dei candidati comuni, la deroga deve essere approvata con il voto favorevole dei tre quinti dei componenti l'Assemblea Provinciale.
4. Non si svolgono le elezioni primarie di coalizione nel caso in cui, nei tempi prescritti dal regolamento, sia stata avanzata una sola candidatura alla carica oggetto di selezione.

IV

Principi generali per le candidature e gli incarichi

Articolo 13.

(Codice etico)

1. Non possono aderire al Partito Democratico del Trentino come elettori o come iscritti, non possono essere candidate a cariche interne del Partito o essere candidate dal Partito a cariche istituzionali le persone che risultino nelle condizioni ostative presenti nel Codice etico del Partito Democratico.
2. Non possono aderire al Partito Democratico del Trentino, non possono essere candidate a cariche interne del Partito o essere candidate dal Partito a cariche istituzionali le persone che si sono candidate in liste concorrenti con il Partito Democratico. Gli iscritti e i titolari di cariche interne al

Partito Democratico del Trentino che si candidano in liste concorrenti a quella del partito decadono dall'iscrizione e dalle cariche, anche elettive. La decadenza dell'iscrizione o dalla carica è dichiarata dal comitato dei garanti.

3. La ammissione o riammissione come iscritti e la candidabilità di coloro che si sono candidati in liste concorrenti con il Partito Democratico potrà essere valutata dal comitato dei garanti, a richiesta, solo dopo un anno dalla decadenza o dalla candidatura.

Articolo 14.

(Incandidabilità e incompatibilità)

1. Durante l'esercizio del loro mandato istituzionale non sono candidabili alla carica di Segretario provinciale: il Presidente della Regione o della Provincia, il presidente del Consiglio regionale o provinciale, gli assessori regionali e/o provinciali, il sindaco della città capoluogo di provincia. Eventuali modifiche dell'articolo 21 dello Statuto Nazionale si danno come automaticamente recepite nel presente Statuto.

1. Non si possono ricoprire contemporaneamente le cariche di segretario provinciale e segretario di circolo.

2. Non è ricandidabile da parte del Partito Democratico del Trentino alla carica di consigliere provinciale chi ha ricoperto detta carica per la durata di tre mandati pieni consecutivi o per un arco temporale equivalente.

3. Non è ricandidabile da parte del Partito Democratico del Trentino alla carica di consigliere nelle assemblee elettive di Comuni aventi più di quindicimila abitanti chi ha ricoperto detta carica per la durata di tre mandati pieni consecutivi o per un arco temporale equivalente.

4. Gli iscritti al Partito Democratico del Trentino non possono ricoprire una carica monocratica di governo a livello provinciale e in comuni con più di quindicimila abitanti o far parte di un organo esecutivo collegiale a livello provinciale per più di due mandati pieni consecutivi o per un arco temporale equivalente.

Articolo 15.

(Doveri degli eletti)

1. Gli eletti si impegnano a collaborare lealmente con gli altri esponenti del Partito Democratico del Trentino per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni.

2. Gli eletti hanno il dovere di contribuire al finanziamento del partito versando alla tesoreria una quota dell'indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta come previsto dall'articolo 23 comma 2. Il mancato o incompleto versamento del contributo previsto dal regolamento, è causa

di incandidabilità a qualsiasi altra carica istituzionale da parte del Partito Democratico del Trentino e comporta la decadenza dalle cariche rivestite all'interno del Partito.

3. Gli eletti hanno il dovere di rendere conto periodicamente agli elettori e agli iscritti della loro attività .

4. Se nelle competenze discrezionali degli eletti ricade la nomina di organi tecnici o amministrativi, di presidenze di Enti o di membri di consigli di amministrazione, di consulenti e professionisti, gli eletti si impegnano a seguire criteri di competenza, merito e comprovata capacità. Essi devono inoltre richiedere che all'intera procedura di selezione sia data la massima pubblicità.

V

Strumenti per la partecipazione, l'elaborazione del programma e la formazione politica

Articolo 16.

(Forum tematici)

1. Le finalità dei Forum tematici sono: la libera discussione, la partecipazione alla vita pubblica, la formazione degli elettori e degli iscritti ed il coinvolgimento dei cittadini nell'elaborazione di proposte programmatiche. I Forum producono materiali utili alle decisioni e all'iniziativa politica del Partito Democratico.

2. La partecipazione ai Forum è aperta a tutti i cittadini e le cittadine. I partecipanti, qualora lo accettino, vengono registrati nell'Albo degli elettori del Partito Democratico del Trentino.

3. I Forum tematici sono attivati dai responsabili delle aree e dei settori tematici del Partito Democratico del Trentino. Un Forum può altresì essere attivato qualora ne facciano richiesta almeno dieci cittadini e la proposta sia approvata dal Coordinamento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

4. Il funzionamento dei Forum è disciplinato da un regolamento approvato dal Coordinamento Provinciale che ne disciplina scopi e durata.

5. Gli organi dirigenti si esprimono sui materiali prodotti dai Forum quando discutono o deliberano su contenuti attinenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al precedente comma 4.

6. Il materiale audio-video ed i documenti prodotti dai Forum sono pubblici ed accessibili a tutti in forma gratuita e non sono oggetto di diritto d'autore; il Partito Democratico del Trentino li può liberamente utilizzare per l'elaborazione del proprio programma elettorale e più in generale delle proprie posizioni politiche.

Articolo 17.

(Conferenza programmatica annuale)

1. Ogni anno il Partito Democratico del Trentino indice la propria Conferenza programmatica secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento approvato dall'Assemblea Provinciale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. I temi oggetto della Conferenza vengono determinati, su proposta del Segretario/a, dal Coordinamento Provinciale.
3. Sui temi prescelti, il Segretario presenta, entro il termine previsto dal regolamento, brevi documenti da porre alla base della discussione in tutte le organizzazioni del Partito Democratico del Trentino tra gli iscritti e gli elettori.

Articolo 18.

(Referendum e altre forme di consultazione)

1. Un apposito regolamento quadro, approvato dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, disciplina lo svolgimento dei referendum interni e le altre forme di consultazione e di partecipazione degli iscritti e/o degli elettori alla formazione delle decisioni del Partito Democratico del Trentino, comprese quelle che si svolgono attraverso il Sistema informativo per la partecipazione.

VI

Principi della gestione finanziaria

Articolo 19.

(Tesoriere)

1. Il Tesoriere viene eletto dalla Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti su proposta del Segretario/a che lo sceglie fra persone che presentino i requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle banche, e di professionalità maturata attraverso esperienze omogenee con le funzioni allo stesso attribuite dal presente Statuto.

2. Il Tesoriere dura in carica per la durata dell'Assemblea e può essere rieletto soltanto per un mandato.
3. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessa dalla carica prima del termine, il Segretario/a propone all'Assemblea un nuovo Tesoriere che, eletto con il voto favorevole della maggioranza assoluta, rimane in carica fino alla fine del mandato del Tesoriere che ha cessato la carica.
4. Il Tesoriere ha la rappresentanza legale del partito ed è responsabile dell'organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del partito.
5. L'Assemblea può revocare la nomina al Tesoriere con il voto della maggioranza qualificata dei tre quinti dell'Assemblea.
5. Il Tesoriere è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza contrattuale, economica, patrimoniale e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario.

Articolo 20.

(Revisione dei conti)

1. La revisione dei conti è svolta da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, nominato dall'assemblea su indicazione del Tesoriere.
2. Il revisore dei conti esercita la funzione di revisione legale dei conti. L'incarico ha la durata di 3 anni ed è rinnovabile per un secondo mandato. Si applicano l'art. 2409 bis C.C. e le norme speciali in materia, in quanto compatibili.

Articolo 21.

(Finanziamento)

1. Gli iscritti al Partito Democratico del Trentino hanno l'obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche del Partito con una «quota di iscrizione annuale».
2. Il finanziamento del partito è costituito dalle risorse previste dalle disposizioni di legge, dalle «quote di iscrizione annuali» e dalle erogazioni liberali.
3. Il Partito Democratico del Trentino è autonomo per organizzazione, patrimonio e risorse finanziarie, la cui gestione è regolata dalle presenti norme statutarie e dal regolamento finanziario approvato dall'Assemblea Provinciale.
4. Al fine di ottenere la massima trasparenza, ogni erogazione liberale al Partito superiore ai cinquecento Euro sarà resa tempestivamente pubblica su apposita sezione del sito web.

Articolo 22.

(Bilancio)

1. Il Tesoriere provvede alla redazione del bilancio consuntivo riferito a ciascun anno solare, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e corredato da una apposita relazione illustrativa. Nella redazione di tali documenti si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal Codice civile per il bilancio delle società per azioni tenendo conto delle leggi speciali relative ai partiti. Il bilancio consuntivo, corredato della relazione del revisore di cui all'art. 20 comma 3, è approvato dall'Assemblea entro il 30 giugno di ogni anno.
2. Entro il 20 novembre di ogni anno il Tesoriere sottopone all'Assemblea il bilancio preventivo per l'anno successivo che lo deve approvare entro il successivo 31 dicembre.
3. I bilanci vengono pubblicati sul sito del Partito Democratico del Trentino e ove previsto dalla normativa vigente sulla stampa locale, unitamente al parere sul bilancio consuntivo annuale espresso dal revisore.

Articolo 22 bis (Divieto di distribuzione di avanzi di gestione)

1. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 22 ter (Devoluzione del patrimonio)

1. In caso di scioglimento del Partito per qualunque causa, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 23.

(Regolamento finanziario)

1. Il regolamento finanziario è approvato dall'Assemblea Provinciale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Il regolamento finanziario disciplina le attività economiche e patrimoniali del partito, definisce la quota di iscrizione annuale, la ripartizione dei rimborsi elettorali provinciali e il sostegno finanziario degli eletti nelle liste del Partito Democratico del Trentino.

VII

Procedure e organi di garanzia

Articolo 24.

(Commissione di garanzia)

1. Le funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione dello Statuto e del Codice etico nonché ai rapporti interni al Partito Democratico del Trentino e al Sistema informativo per la partecipazione di cui all'articolo 1, comma 6, sono svolte dalla Commissione di garanzia.

2. I componenti della Commissione di garanzia sono scelti fra gli iscritti e gli elettori del Partito Democratico del Trentino di riconosciuta competenza ed indipendenza.

3. L'incarico di componente della Commissione di garanzia è incompatibile con l'appartenenza a qualunque altro organo del Partito. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti della Commissione di garanzia è fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica interna al Partito Democratico del Trentino nonché di sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi incarichi. Nel caso di violazione della disposizione di cui al presente comma, il componente della Commissione si intende decaduto, la candidatura presentata non può essere ammessa e la sottoscrizione effettuata non viene computata ai fini del raggiungimento del numero di firme richiesto.

4. La Commissione di garanzia è composta da tre membri ed al suo interno elegge il Presidente. I componenti sono eletti dall'Assemblea con limitato voto segreto e con una sola preferenza. E' garantita la rappresentanza di genere. I componenti durano in carica quattro anni e non possono essere riconfermati rieletti per il successivo mandato.

Articolo 25.

(Ricorsi)

1. La Commissione di garanzia vigila sulla corretta applicazione del presente Statuto e delle disposizioni emanate sulla base dello stesso, nonché sul loro rispetto da parte degli elettori, degli

iscritti e degli organi del Partito Democratico del Trentino. Svolge gli altri compiti attribuitigli dal presente Statuto.

2. Ciascun elettore o iscritto può presentare ricorso alla Commissione di garanzia, in ordine al mancato rispetto del presente Statuto e delle altre disposizioni di cui al comma 1.

Articolo 26.

(Tenuta degli albi e loro pubblicità)

1. Un apposito regolamento approvato dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali, disciplina:

a) la composizione, la tenuta e le forme della pubblicità dell'Albo degli elettori così come dell'Anagrafe degli iscritti;

b) le modalità di accesso ai dati contenuti nell'Albo degli elettori o nell'Anagrafe degli iscritti da parte dei dirigenti di ciascun livello territoriale, dei candidati ad elezioni interne e dei candidati del Partito Democratico del Trentino a cariche istituzionali elettive;

c) le funzioni della Commissione di garanzia inerenti la vigilanza sull'uso dei dati contenuti nell'Anagrafe degli iscritti e nell'Albo degli elettori, nonché quelle inerenti il controllo sulla loro composizione finalizzate a prevenire e contrastare ingerenze nell'attività associativa del Partito Democratico del Trentino, a garantirne l'autonomia politica e assicurare la trasparenza delle sue attività.

Articolo 27.

(Revisioni dello Statuto e dei Regolamenti)

1. Le modifiche del presente Statuto sono approvate dall'Assemblea Provinciale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

2. Sono sottoposte all'esame ed al voto le proposte che siano state sottoscritte da almeno un terzo dei componenti l'Assemblea.

3. Le modifiche allo Statuto e ai Regolamenti di competenza dell'Assemblea possono essere sottoposte a referendum interno ai sensi dell'articolo 18 qualora non siano state approvate a maggioranza di due terzi dei componenti dell'Assemblea.

CAPO VIII

Disposizioni finali

Articolo 28.

1. Per questioni non regolamentate dal presente Statuto verranno applicate le norme e i principi dello Statuto Nazionale del Partito Democratico.